

RAPPORTO DELLA MAGGIORANZA

della Commissione della Legislazione
sul messaggio 22 maggio 1956 concernente il disegno di nuova legge
circa la elezione degli Uffici patriziali

(del 26 ottobre 1956)

La Commissione della Legislazione ha esaminato il disegno di legge sulla elezione degli Uffici patriziali presentato all'esame del Gran Consiglio da parte del Consiglio di Stato con suo messaggio del 22 maggio 1956.

L'entrata in vigore della legge 23 febbraio 1954 sull'esercizio del diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni, ha avuto come conseguenza l'abrogazione di numerose norme che venivano applicate in materia di elezioni patriziali. In tal modo il Patriziato è venuto a trovarsi, praticamente, senza alcuna norma che reggesse la procedura da seguire per l'elezione degli Uffici patriziali.

In campo patriziale, nel passato, si è fatto uso ed abuso dell'« analogia » per cui una regolamentazione della materia appare ora indispensabile. Siccome poi, con il prossimo mese di gennaio, avranno inizio nei vari Patriziati le elezioni per il rinnovo degli Uffici patriziali, il problema doveva essere affrontato con una certa qual urgenza. E la Commissione della Legislazione se ne è occupata in varie sedute rassegnando il suo rapporto al Gran Consiglio in modo che, spirati i termini di un eventuale referendum, la legge possa trovare subito la sua pratica applicazione.

Nelle discussioni svoltesi, due questioni hanno formato oggetto di particolare attenzione e talvolta di contrastanti punti di vista. Il primo relativo al sistema di voto, il secondo circa la nomina del Presidente dell'Ufficio patriziale.

Sul sistema di voto alcuni commissari hanno propugnato una radicale modifica del metodo di voto proponendo la introduzione del sistema proporzionale. E' prevalsa però l'opinione di coloro che intendono mantenere il sistema maggioritario, sistema che aveva del resto già ottenuto il consenso del Consiglio di Stato.

Il Patriziato si differenzia sostanzialmente dal Comune : è un ente economico - amministrativo e non un ente politico. Nel Patriziato non esistono e non devono esistere dei partiti o dei gruppi. Il Patriziato deve costituire come una unica famiglia; il sistema maggioritario ha fatto la sua brava esperienza, ha resistito ai tempi, per cui una innovazione in tale materia non è cosa da ritenersi consigliabile.

Un secondo punto di discussione fu quello relativo alla nomina del Presidente. Il progetto presentato dal Consiglio di Stato prevedeva che il presidente dovesse essere eletto una volta nominati tutti i membri e quindi scelto tra i membri stessi in una susseguente elezione. Si ripeteva cioè quanto veniva e viene fatto per la elezione del Sindaco nel Comune politico.

La Commissione non è stata di questo avviso. Essa, nell'intento di sveltire la procedura onde evitare superflue convocazioni di assemblee, ha preferito restare al sistema attualmente in vigore proponendo che il Presidente venisse eletto nello stesso scrutinio nel quale vengono eletti tutti gli altri membri e supplenti.

A seguito di tale modifica altre variazioni dovettero necessariamente essere apportate al progetto di legge così che alcuni articoli vennero abbandonati.

Il progetto, così rielaborato dalla Commissione, non dà adito ad altre osservazioni di particolare importanza per cui ci onoriamo di sottoporlo alla approvazione del Gran Consiglio.

*Per la maggioranza
della Commissione della Legislazione:*

E. Induni, relatore

Bernasconi — Bianchi — Censi —
Nessi — Perucchini — Riva — Zorzi

Disegno di

LEGGE sull'elezione degli Uffici patriziali

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
visto il messaggio 22 maggio 1956 n. 625 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1.

Campo
d'applicazione

La presente legge si applica all'elezione degli Uffici patriziali cui compete l'amministrazione dei Patriziati, di squadre, di degagne e di simili corpi a' sensi della legge organica relativa.

§. Sono riservate le norme speciali della legge organica patriziale relativa agli Uffici patriziali eletti secondo consuetudini anteriori.

Art. 2.

Modo
di elezione

L'elezione degli Uffici patriziali ha luogo in occasione della seconda Assemblea patriziale ordinaria alla data stabilita dal regolamento patriziale, a scrutinio segreto, per scheda e con busta ufficiale, con il sistema della maggioranza assoluta.

L'Assemblea elegge il presidente, i membri ed i supplenti dell'Ufficio patriziale.

Art. 3.

Preliminari
a) convocazione
dell'Assemblea

L'Ufficio patriziale convoca l'Assemblea, che deve procedere all'elezione mediante risoluzione da pubblicare nei modi e nei termini stabiliti dalla legge organica patriziale.

La trattanda relativa all'elezione deve risultare dall'avviso di convocazione, con l'indicazione del numero dei candidati da eleggere e dell'orario, determinato dall'Ufficio patriziale secondo il numero degli aventi diritto di voto, durante il quale sarà aperto lo scrutinio.

Art. 4.

Nelle elezioni patriziali non si fa luogo a presentazione di liste. b) Presentazione delle candidature

Le proposte di candidati, designati con nome, cognome e paternità, devono essere formulate, oralmente o per iscritto, da uno o più patrizi, nell'Assemblea che procede all'elezione e in ogni caso prima che si proceda allo scrutinio.

I nomi dei candidati proposti vengono affissi, per cura del presidente dell'Assemblea, nel locale dove si svolge l'elezione.

Art. 5.

Se il numero dei candidati proposti non supera quello degli eleggendi, la votazione non ha luogo, e tutti i candidati vengono proclamati eletti. Elezione in forma facila

Art. 6.

Le buste per le elezioni patriziali sono quelle ufficiali. Esse sono fornite a prezzo di costo dall'Archivio dello Stato. Materiale di voto

Art. 7.

a) busta ufficiale

La scheda per le elezioni patriziali è una scheda in bianco

b) scheda

Essa deve contenere, oltre alla data dello scrutinio, la designazione dell'elezione per cui deve servire e un numero di linee uguale a quello degli eleggendi, con la suddivisione tra presidente, membri e supplenti.

La scheda va racchiusa nella busta ufficiale.

Art. 8.

L'Ufficio patriziale deve mettere a disposizione dei votanti, nel locale dove si svolge lo scrutinio, le schede bianche e le buste ufficiali. c) distribuzione del materiale di voto

E' facoltativa la distribuzione, da parte dell'Ufficio patriziale, del materiale di voto ad ogni fuoco patrizio.

Art. 9.

Nelle elezioni patriziali è obbligatoria l'urna destinata a ricevere il voto degli elettori. Urna

Prima dell'inizio dello scrutinio, l'Ufficio presidenziale constata che l'urna sia completamente vuota, dopodichè essa viene chiusa a chiave e per tutto il tempo dello scrutinio.

Art. 10.

L'Ufficio presidenziale dell'Assemblea, composto del presidente e dei due scrutatori in qualità di membri designati dall'Assemblea, presiede alle operazioni di scrutinio e di spoglio. Operazioni di scrutinio e di spoglio

Esso ha il compito di assicurare la regolarità delle operazioni relative all'elezione, di pronunciarsi sulla validità delle schede, di eseguire la ricapitolazione e la proclamazione dei risultati, di procedere alla proclamazione degli eletti rilasciando loro le credenziali. a) Ufficio presidenziale

Il segretario del Patriziato funge da segretario dell'Ufficio presidenziale durante l'elezione.

Art. 11.

b) verbale

L'Ufficio presidenziale deve tenere, sul registro dei verbali delle Assemblee, il verbale dell'elezione.

Il verbale deve contenere :

- a) lo svolgimento cronologico dello scrutinio e dello spoglio;
- b) l'elenco dei patrizi partecipanti alla votazione;
- c) le osservazioni e le contestazioni dei membri dell'Ufficio;
- d) le decisioni dell'Ufficio, succintamente motivate;
- e) i risultati dell'elezione;
- f) la proclamazione dei risultati.

Il verbale è firmato dai membri dell'Ufficio presidenziale e dal segretario.

Art. 12.

c) spoglio

Terminato lo scrutinio, l'Ufficio presidenziale procede allo spoglio.

Sono autorizzati ad assistere allo spoglio, oltre ai membri dell'Ufficio presidenziale e al segretario, uno o due patrizi che l'Assemblea è autorizzata a scegliere quale personale ausiliario per le operazioni medesime.

Art. 13.

d) conteggio
delle schede
e dei voti

Si procede allo spoglio contando dapprima le buste contenute nell'urna e verificando se il loro numero corrisponde a quello dei votanti.

In seguito le schede vengono estratte a una a una e numerate : su di esse l'Ufficio presidenziale si pronuncia immediatamente a maggioranza assoluta, classificandole in schede valide, schede nulle e schede in bianco.

Il numero progressivo delle schede nulle dev'essere messo a verbale con l'indicazione, per ogni scheda, dei motivi della decisione dell'Ufficio presidenziale.

L'Ufficio presidenziale accerta poscia, elencandoli separatamente, i voti ottenuti dai singoli candidati alla carica di presidente, di membro e di supplente.

Le schede così ripartite vengono racchiuse e sigillate in plichi separati.

Art. 14.

Nullità delle
schede

Sono nulle :

- a) le schede che portano segni di riconoscimento o contenute in buste riferentisi ad altre votazioni o recanti segni di riconoscimento;
- b) le schede racchiuse in buste contenenti scritti o cose estranee all'elezione;
- c) le schede non racchiuse nelle buste ufficiali;
- d) le schede che recano indicazioni, qualifiche o diciture estranee all'elezione;
- e) le schede illeggibili;
- f) le schede multiple; se però sono due sole, invariate e identiche, una di esse sarà ritenuta valida;

- g) le schede che portano un numero di candidati superiore a quello degli eleggendi;
- h) le schede che portano il nome di persona che non sia fra i candidati;
- i) le schede che portano più di una volta il nome di un candidato.

Art. 15.

Sono eletti al primo scrutinio i candidati che hanno ottenuto maggior numero di voti e che hanno raggiunto la maggioranza assoluta.

Maggioranza assoluta

La maggioranza assoluta equivale al numero di voti che raddoppiato dà un totale superiore di almeno una unità a quello delle schede valide e computabili.

Per il calcolo della maggioranza assoluta le schede in bianco e le schede nulle non sono computate.

Per ogni candidato sono computati separatamente solo i voti per la carica alla quale è stato proposto.

Art. 16.

In caso di parità di voti tra due o più candidati, la elezione viene determinata per sorteggio.

Parità di voti

Art. 17.

Ultimate le operazioni di spoglio, il presidente dell'Ufficio procede pubblicamente alla lettura del verbale e alla proclamazione degli eletti rilasciando loro le credenziali.

Proclamazione dei risultati e degli eletti

Copia del verbale di proclamazione viene trasmessa al Giudice di pace per la delazione del giuramento o della promessa solenne.

Art. 18.

Per i candidati che non avessero raggiunto la maggioranza assoluta nel primo scrutinio, si ripete lo scrutinio la domenica successiva col sistema della maggioranza relativa: sono eletti in tal caso i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Secondo scrutinio: maggioranza relativa; ritiro di candidati prima del secondo scrutinio

Se nel secondo scrutinio si constata parità di voti fra due o più candidati l'elezione viene determinata per sorteggio.

Nel secondo scrutinio si può votare limitatamente a quelle persone la cui candidatura venne posta al primo scrutinio e che non riuscirono elette.

Ogni candidato può ritirare la propria candidatura entro le ore 18 del giorno successivo al primo scrutinio.

Se per tale ritiro il numero dei candidati non supera quello degli eleggendi, l'elezione avviene in forma tacita; per eventuali posti vacanti si farà luogo ad ulteriori proposte di candidati: l'elezione si svolgerà col sistema della maggioranza relativa.

Art. 19.

Se risultano eletti due o più candidati alle diverse cariche in grado di parentela incompatibile, a' sensi della legge organica patriziale, dev'essere proclamato eletto il candidato alla carica principale.

Incompatibilità per parentela ira presidente, membri e supplenti

In caso di parità di carica è proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti; a parità di voti l'elezione viene determinata per sorteggio.

Se l'incompatibilità di parentela sorge in seguito a un'elezione complementare, la priorità spetta a chi è già in carica.

Art. 20.

Opzione

L'Ufficio presidenziale nel procedere alla proclamazione fissa un termine di quindici giorni agli eletti che occupano una carica incompatibile con quella di presidente, membro o supplente dell'Ufficio patriziale per esercitare il loro diritto di opzione.

Se l'eletto non opta, si ritiene abbia rinunciato alla carica o alle cariche di più recente elezione.

Il giuramento o la promessa solenne equivalgono a opzione.

Art. 21.

Custodia o distribuzione del materiale

Il materiale delle elezioni patriziali dopo lo spoglio, deve essere chiuso in plico e firmato dai membri dell'Ufficio presidenziale.

Esso è custodito dall'Ufficio patriziale e distrutto dopo un mese sotto sorveglianza di quest'ultimo.

Nel caso di ricorso, il materiale dell'elezione viene tenuto a disposizione del Consiglio di Stato, è inviato a quest'ultimo ove fosse richiesto.

La distruzione del materiale in caso di ricorso avviene entro un mese dall'intimazione della decisione definitiva.

Art. 22.

Vacanza e successione

Se durante il periodo di elezione un seggio diventa vacante per decesso, dimissioni o altre cause, si procede alla elezione del subentrante come in caso di elezioni generali, nei termini fissati dall'Ufficio patriziale.

Art. 23.

Disposizione finale

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore.